

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 295

Seduta del 11/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di dicembre alle ore 10,10 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	*	-
Canestrari Alan	Assessore	-	*
Petetta Cinzia	Assessore	-	*
Pizzi Riccardo	Assessore	*	-
Regine Nicola	Assessore	*	-
Romagnoli Simona	Assessore	-	*

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Conti Claudia ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Olivetti Massimo;

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 20 dicembre 2011, è stata istituita, nel Comune di Senigallia, l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, dando corso alla fase applicativa con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e contestualmente approvando il relativo Regolamento quale fondamentale strumento ai fini della corretta gestione dell'imposta di cui trattasi;

VISTO il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, come da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30.12.2024;

RILEVATO che detto Regolamento comunale, al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta, ha previsto:

- che l'ammontare dell'imposta sia determinato per persona e per numero di pernottamenti e possa essere articolato in misura differenziata a seconda della diversa tipologia di struttura ricettiva (artt. 1 e 3);
- specifiche e diversificate tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta (art. 4);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, adempimento che rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, da porre in essere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno stabilisce che si applichino le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe dell'imposta applicate nell'esercizio precedente;

VISTO altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICORDATO che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, oltre ai relativi servizi pubblici locali;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato Sez. I n. 2383 del 15/11/2016 in ordine alla necessità di introdurre delle differenziazioni applicative dell'imposta in questione avendo il legislatore previsto che l'imposta sia graduata secondo un principio di carattere tendenziale, essendo la finalità perseguita quella di definire l'entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo dell'imposta medesima, come indirettamente desumibile dalla categoria della struttura ricettiva prescelta, nel rispetto del principio di proporzionalità da intendersi quale limite alla discrezionalità amministrativa dell'ente impositore;

PRESO ATTO che le vigenti tariffe dell'imposta di soggiorno, come stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 23 novembre 2018 per l'anno 2019 e successivamente confermate anche per tutte le annualità successive, sono le seguenti:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	TARIFFA €
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		
Alberghi – Residenze	4 stelle	2,00
	3 stelle	1,20
	2 stelle	1,00
	1 stella	0,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE		
Esercizi complementari	Country house	1,20
	Agriturismo	1,20
	Ostello	0,80
	Case vacanze	1,00
	Bed & breakfast	1,20
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA		
Campeggi	4 stelle	1,50
	3 stelle	1,00
	2 stelle	0,80
	1 stella	0,50
	Villaggio turistico	1,00
ALTRE STRUTTURE		
Locazioni turistiche brevi – appartamenti ammobiliati a uso	Appartamenti	1,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

turistico - Affittacamere		
---------------------------	--	--

RITENUTO opportuno, ai fini del rispetto degli equilibri finanziari complessivi del bilancio di previsione 2026/2028 in corso di redazione, confermare, anche per l'anno 2026, le attuali tariffe dell'imposta di soggiorno come sopra riportate;

VISTO l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. ... OMISSIS...

15-ter ... OMISSIS...

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

15-quinquies.

OMISSIS.....».

CONSIDERATO, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del federalismo fiscale assume valore di pubblicità costitutiva e, dunque, condizione di efficacia riferite alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area 12 Finanze/Tributi/Economato, Dott. Andrea Marcantoni, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO che, sulla presente Deliberazione, il Responsabile dell'Area Funzionale n. 12 Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

1) - **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - **DI CONFERMARE**, anche per l'anno 2026, le tariffe vigenti dell'imposta di soggiorno, come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	TARIFFA €
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		
Alberghi – Residenze	4 stelle	2,00
	3 stelle	1,20
	2 stelle	1,00
	1 stella	0,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE		
Esercizi complementari	Country house	1,20
	Agriturismi	1,20
	Ostello	0,80
	Case vacanze	1,00
	Bed & breakfast	1,20
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA		
Campeggi	4 stelle	1,50
	3 stelle	1,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	2 stelle	0,80
	1 stella	0,50
	Villaggio turistico	1,00
ALTRE STRUTTURE		
Locazioni turistiche brevi – appartamenti ammobiliati a uso turistico - Affittacamere	Appartamenti	1,00

3) - DI DARE ATTO che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2026/2028 in corso di redazione;

4) - DI DISPORRE idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

5) - DI INVIARE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della relativa pubblicazione seguendo la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

6) - DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante separata ed unanime votazione palese. –

● ● ● ● ●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dall'**11 dicembre 2025** al **26 dicembre 2025** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 11 dicembre 2025

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **22 dicembre 2025**, essendo stata pubblicata l'11 dicembre 2025.

Li, 23 dicembre 2025

Il Segretario Comunale

Conti Claudia

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,